



PARTE GENERALE

**IL RISK MANAGEMENT ED IL CONNESSO
MODELLO DI GESTIONE**



Premessa.

DP&V attraverso l'emanazione di un modello di gestione dei rischi aziendali intende dotarsi di un sistema di Corporate governance funzionale, tra le altre, ad esplicitare in maniera chiara e trasparente un sistema di regole e procedure atte a disciplinare il comportamento di tutti i suoi stakeholders nell'intento primario di garantire l'essenziale continuità temporale e quindi la concomitante soddisfazione di tutti i portatori di interesse. In tal senso un sistema di Risk management promuove l'idoneo modus operandi ispirato al rispetto della legge, dei regolamenti, di uno specifico Codice Etico, del Modello Organizzativo aderente ai dettami del Decreto Legislativo 231/01 e successivi aggiornamenti, di un Codice Deontologico da condividersi con l'ambiente esterno nonché alle migliori pratiche aziendali rinvenute sulla base dell'esperienza del management supportato da uno specializzato team consulenziale.

Da sempre è infatti convincimento dell'azienda che posizioni durevoli di equilibrio possano essere raggiunte, e mantenute, solo attraverso l'implementazione di un sistema di gestione dei rischi aziendali che spinga l'organizzazione tutta verso la più assoluta consapevolezza sugli stessi. In primis la volontà espressa dall'Organo gestorio si è strategicamente poggiata sull'obiettivo di giungere rapidamente ad un completo adeguamento alla disciplina concernente i profili di responsabilità amministrativa per gli enti e le organizzazioni, così come novellato dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 e successivi.

Ciò si è puntualmente verificato raccogliendo gli stimoli promananti dalla disciplina in oggetto, esaminandosi l'empiria nel frattempo disponibile anche con esplicito riferimento alla giurisprudenza ormai abbastanza elevata. Non sono poi mancate specifiche riflessioni sulle composite modalità di creare la pianificata integrazione tra l'intero sistema dei rischi aziendali attività, queste, propedeutiche alla generazione dell'outcome finale già definito Modello di Risk Management. Nello specifico per la redazione del modello 231 sono state di assoluta rilevanza le indicazioni scaturite dalle Linee Guida emanate da Confindustria soprattutto con particolare riferimento a quanto stabilito per la regolamentazione dell'operato dell'Organismo di Vigilanza.

A livello operativo il progetto che ha condotto al Modello di Risk Management si è snodato sulla puntuale disamina della probabilità che i più ampi e generici i rischi aziendali si possano concretamente raffigurare all'interno dei confini DP&V; in dipendenza della loro rilevanza, le

evidenze di rischio riconducibili al Dlg 231/01, hanno quindi trovato giusta collocazione nel modello nelle parti speciali denominate:

- Modello Organizzativo ai sensi del decreto legislativo 231/01;
- Codice deontologico.

1. IL MODELLO DI GESTIONE DEL SISTEMA DEI RISCHI AZIENDALI

Il Modello si configura quindi come lo strumento adottato dall'azienda per gestire in maniera integrata l'intero sistema dei rischi individuabili in:

- Rischi di natura giuridica connessi alla disciplina sulla Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs 231/01;
- Rischi relativi alla gestione dei rapporti con i Clienti;
- Rischi inerenti alla gestione del personale con specifico riferimento alla tematica della contrattualistica

Dopo opportuna riflessione il team dedicato alla definizione delle linee guida del Risk Management ha caratterizzato l'approccio alla mitigazione del rischio attraverso una gestione degli stessi sia di tipo documentale, che reportistico. Da un punto di vista documentale i rischi, come sopra idoneamente classificati, sono stati approcciati in due diverse categorie collocate, ognuna, all'interno di un diverso documento, ovvero:

1. i rischi connessi alla disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti e delle organizzazioni Decreto Legislativo 231/01 hanno trovato opportuna collocazione all'interno della parte speciale del globale Modello di Risk Management e quindi nella settore denominato Modello di Organizzazione ex 231/01;
2. i rischi generali hanno trovato idonea collocazione all'interno del medesimo modello nella parte denominata Codice Deontologico.

La struttura del Modello è rappresentata in figura

Figura 1: Struttura Modello di Gestione del Sistema dei Rischi Aziendali



Il modello infine si è posto anche il precipuo compito di monitorare l'andamento dei diversi ratios misuranti il livello di rischiosità, di diverso ordine e tipo attraverso:

1. l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, scelta questa prevista dalle norme di legge e dalle linee guida trasversalmente adottate da tutte le aziende che hanno adottato dei semplici Modelli Organizzativi ex Dlgs 231/01;
2. l'attribuzione all'OdV da parte dell'organo gestorio di compiti più ampi rispetto a quelli ordinariamente previsti e ponendosi a carico dello stesso anche il ruolo di monitorare e comunicare sistematicamente a tutti gli stakeholders l'effettivo rispetto delle linee guida riportate su tutte le parti del modello incluse, quindi quelle deontologiche e relazionali.

I principi e le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono oggetto di analitico approfondimento nella specifica sezione inserita nel modello di Risk Management.

L'approccio delineato conduce ad un Modello di governo del rischio in grado di supportare il management nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1) in primis la genesi e l'attuazione di un corretto, e trasparente, processo decisionale basato, già nella fase propedeutica all'assunzione delle variegate scelte, sulla predisposizione di procedure atte a regolare il comportamento di tutti gli attori aziendali;
- 2) l'istituzione di un Organismo di vigilanza, pur monocratico, che per ruolo, posizione, autonomia ed indipendenza troverà collocazione in seno al funzionigramma d'azienda

divenendo soggetto autorevole per rappresentare al mondo esterno indicatori più che plausibili per l'auspicata misurazione delle condizioni di rischio aziendale;

- 3) la previsione di un flusso di informazione e reporting costante, in particolare tra l'organo gestorio, detentore della piena responsabilità delle scelte dell'azienda e l'Organismo di vigilanza, detentore dei compiti di vigilanza sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di Risk management;*
- 4) la previsione di un sistema sanzionatorio e disciplinare atto a prevenire e, dove necessario sanzionare, il compimento o il tentato compimento di violazioni alle prescrizioni modellistiche;*
- 5) la previsione di una specifica tutela relativa alle clausole contrattuali disciplinanti i rapporti con i clienti, con particolare riferimento ai principi di riservatezza delle informazioni acquisite.*

L'approccio metodologico seguito nelle fasi operative di predisposizione del Modello, conformemente con le migliori best practice osservate entro i confini nazionali, è quindi così sintetizzabile:

- a) preliminare analisi del sistema di governance, del sistema organizzativo e delle aree strategiche d'affari dell'azienda;*
- b) individuazione e definizione del sistema dei rischi aziendali tramite analitica disamina delle potenziali aree a prevalente probabilità di eventi rischiosi;*
- c) classificazione dei rischi come individuati per categoria ed automatica attribuzione ai processi riconducibili;*
- d) interfaccia tra l'analisi teorica del sistema dei rischi con la valutazione del sistema dei controlli esistente;*
- e) definizione delle soglie di rischio accettabile;*
- f) aggiornamento e miglioramento del sistema di controllo esistente ed avvio del Risk Management.*



1.1 I DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL MODELLO.

Il Modello, destinato a tutti gli stakeholders aziendali, diviene per tutti vincolante sia con riferimento alla parte generale che a quella speciale.

La parte generale, già pubblicata sul sito internet dell'azienda assolve, tra l'altro, alle seguenti funzioni informative:

- a) Comunicare a tutti i portatori d'interesse l'adeguamento dell'azienda ai dettami della disciplina sulla Responsabilità Amministrativa D.Lgs 231/01 e successive;*
- b) Rendere edotti tutte le risorse operative di DP&V che l'azienda non consente, e disapprova, qualunque comportamento contrario alla Legge, ai regolamenti, al Codice Etico, alle procedure e prassi aziendali consolidate, alle regole di vigilanza ed alle migliori pratiche di direzione gestione e controllo aziendale, al presente Modello di Gestione del Sistema dei Rischi aziendali in ogni sua componente e parte;*
- c) Comunicare in modo esplicito che i contenuti del Modello di Risk Management sono vincolanti ed obbligano tutti gli stakeholders aziendali ad attuare un comportamento conforme alle Leggi, ai regolamenti, al Modello, al codice etico e che la loro violazione comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte dell'azienda;*

DP&V attraverso il proprio Consiglio di Amministrazione compierà tutte le attività necessarie per rendere conoscibile a tutti gli stakeholders aziendali il Modello di Risk Management, in particolare:

- La parte generale del modello, destinata alla diffusione dello stesso all'esterno dell'azienda, verrà pubblicata sul sito internet www.dpv.it;*
- La parte speciale, destinata ad un solo uso solo interno, stante la sensibilità delle informazioni contenute, sarà oggetto di specifico invio a tutti i Responsabili di funzione. Gli stessi avranno il successivo compito di diramarla e renderla nota con le modalità più consone a tutti i collaboratori.*

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione, adeguatamente supportato dall'Odv, curare gli aspetti relativi alla diffusione del modello e di verificarne l'effettiva presa visione da parte di tutto il personale d'azienda.